



COMUNE DI TOLLO

Provincia di Chieti

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta in data : 05/05/2017

Deliberazione N. 41

Oggetto: Proposta al Consiglio Comunale di Regolamento della Banca della Terra di Tollo

L'anno duemiladiciassette, addì cinque del mese di Maggio alle ore 13:10, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

| N. | COGNOME E NOME | Presenti |
|----|-------------------|----------|
| 1 | RADICA ANGELO | X |
| 2 | LEVE ETTORE | X |
| 3 | DI PAOLO DOMENICO | X |
| 4 | DE LUCA EMANUELA | X |

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Scavone Lucia

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 comma 1 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.

| | |
|---|---|
| <p>VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.</p> <p>Tollo, lì 04/05/2017 IL RESPONSABILE AREA F.to RADICA ANGELO</p> | <p>VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.</p> <p>Tollo, lì 04/05/2017 IL RESPONSABILE AREA F.to DI MASCIO LUCIA</p> |
|---|---|

LA GIUNTA COMUNALE

- PREMESSO che l'economia del comune di Tollo è prevalentemente agricola e quasi esclusivamente vitivinicola ;
- CONSIDERATO che attualmente il mancato ricambio generazionale, l'elevata età dei titolari della aziende agricole e la difficoltà nel coltivare tutti i terreni sta portando sempre di più all'abbandono dei terreni;
- CONSIDERATO che la presenza di terreni incolti arreca danno all'economia locale non permettendo di sfruttare a pieno le potenzialità produttive oltre a problemi ambientali che potrebbero essere arrecati da terreni abbandonati (ricovero per animali, incendi, ecc.)
- RITENUTO che lo sfruttamento a pieno delle potenzialità produttive dei terreni del territorio comunale oltre a rimuovere i rischi ambientali può creare anche importanti occasioni di lavoro per giovani, disoccupati e imprenditori agricoli già in attività;
- VISTA la Legge Regionale 8 Ottobre 2015, n. 26 "Istituzione Banca della Terra d'Abruzzo" e il relativo Regolamento di attuazione approvato di recente dalla Giunta Regionale dell'Abruzzo attuazione approvato con DGR n° 122/C del 21 Marzo 2017;
- CONSIDERATO l'intendimento di questa Amministrazione Comunale di promuovere ed incentivare il totale utilizzo del patrimonio produttivo con la quale il Consiglio Comunale di Tollo ha aderito all'Associazione Nazionale Comuni Virtuosi;
- VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati rispettivamente dal Responsabile del settore n.2 e n.6 ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- All'unanimità dei voti, legalmente espressi,

DELIBERA

Per quanto in narrativa:

1. di proporre all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta di Regolamento di funzionamento della banca della terra che è parte integrante della presente determinazione;
2. di impegnarsi a promuovere e realizzare le finalità previste dalla Legge Regionale 8 Ottobre 2015, n. 26 "Istituzione Banca della Terra d'Abruzzo" e dal relativo Regolamento di attuazione approvato con DGR n° 122/C del 21 Marzo 2017;
3. di prendere atto che il seguente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio comunale ;
4. di dare atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 20 Giugno 2013, il con la quale il Consiglio Comunale di Tollo ha aderito all'Associazione Nazionale Comuni Virtuosi;

Regolamento di funzionamento della banca della terra di cui all'articolo 4 comma della Legge Regionale 8 Ottobre 2015, n. 26.

Relazione illustrativa

La presente proposta di regolamento è volta a disciplinare il funzionamento della banca della terra, istituita con la Legge Regionale 8 Ottobre 2015, n. 26 e definita come un inventario completo e aggiornato dell'offerta dei terreni e delle aziende agricole di proprietà pubblica e privata disponibili per operazioni di affitto o concessione.

L'articolo 1 definisce la struttura della banca della terra stabilendo che sia articolata in sei sezioni, al fine di tenere conto dell'eterogeneo regime giuridico dei beni coinvolti, aventi natura sia pubblica che privata, con conseguenti diverse modalità di concessione e/o affitto;

L'articolo 2 è relativo ai beni di proprietà delle Enti o affidati in gestione all'Ente dalla Regione e che pertanto sono soggetti alla legge regionale che disciplina il demanio e patrimonio della Regione Abruzzo e al suo regolamento di attuazione. La norma, al fine di rispondere all'esigenza di favorire l'accesso dei giovani ai terreni di proprietà del Comune prevede, nel caso di pluralità di domande di assegnazione, di tener conto dell'obiettivo del

ricambio generazionale e a tal fine di valutare anche l'età e la qualifica professionale dei richiedenti.

L'articolo 3 è relativo ai beni afferenti al patrimonio agricolo forestale regionale e prevede che gli enti gestori del patrimonio trasmettano gli avvisi pubblici per la concessione o l'affitto dei beni all'Ente ai fini della pubblicazione anche nella banca della terra.

L'articolo 4 è relativo ai beni agricoli e/o forestali di proprietà pubblica e prevede che i proprietari possano utilizzare la banca della terra come bacheca sulla quale pubblicare i propri avvisi. E' prevista inoltre la possibilità per gli Enti pubblici, proprietari di beni agricoli e forestali, di affidare all'Ente anche lo svolgimento delle procedure per l'individuazione dell'assegnatario dei propri beni, tramite la stipula di apposita convenzione.

L'articolo 5 è relativo ai beni agricoli e/o forestali di proprietà privata e prevede che possono

essere inseriti nella banca della terra i beni destinati ad uso agricolo e forestale e disponibili per operazioni di affitto per un periodo non inferiore a nove anni. La norma individua le informazioni necessarie ai fini dell'iscrizione della banca della terra (descrizione dei beni, dati catastali identificativi, periodo di disponibilità, valore agricolo medio, canone di affitto minimo richiesto).

E' previsto che i proprietari procedano ad una preliminare registrazione su un sistema informativo messo a punto dal Comune di Tollo al fine di consentire l'identificazione informatica del soggetto.

L'Ente, valutata la completezza e la regolarità delle informazioni contenute nell'istanza del

proprietario, inserisce i beni nella banca della terra e ne dà comunicazione al proprietario indicando la data di pubblicazione.

L'articolo 6 disciplina le modalità di presentazione della domanda di assegnazione di beni agricoli e forestali di proprietà privata, prevedendo la presentazione di un piano di coltivazione. Anche coloro che sono interessati all'affitto dei beni sono chiamati a registrarsi nel sistema informativo gestito dal Comune. Il ruolo dell'Ente, in questa fase, è di raccogliere le manifestazioni di interesse e di trasmetterle al proprietario. Il proprietario e l'assegnatario, individuato dal proprietario, stipulano il contratto di affitto agrario ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici) e della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari).

Proposta di regolamento di funzionamento della banca della terra di cui all'articolo 3 della Legge Regionale 8 Ottobre 2015, n. 26.

Sommario

Preambolo

Art. 1 – Struttura della banca della terra

Art. 2 – Beni di proprietà dell'Ente o affidati in gestione all'Ente dalla Regione

Art. 3 – Beni afferenti al patrimonio agricolo forestale regionale

Art. 4 – Beni agricoli e/o forestali di proprietà pubblica

Art. 5 – Beni agricoli e/o forestali di proprietà privata

Art. 6 – Presentazione della domanda di assegnazione dei beni agricoli e/o forestali di proprietà privata

Art. 7 – Terreni abbandonati o incolti

Preambolo

La Giunta comunale

Visto l'articolo 117, comma sesto della Costituzione;

Visto l'articolo _____ dello Statuto;

Visto la legge regionale 8 Ottobre dicembre 2015, n. 26 (Istituzione della Banca della Terra d'Abruzzo) e in particolare l'articolo 3;

Visto il parere del competente Responsabile del Servizio;

Considerato quanto segue:

1. la legge regionale 8 Ottobre dicembre 2015, n. 26 (Istituzione della Banca della Terra d'Abruzzo) istituisce la banca della terra, quale inventario completo e aggiornato dell'offerta dei terreni e delle aziende agricole di proprietà pubblica e privata disponibili per operazioni di affitto o di concessione; l'eterogeneo regime giuridico dei beni coinvolti, aventi natura sia pubblica che privata, rende necessario articolare la struttura della banca della terra in sezioni, al fine di distinguere le diverse modalità di concessione e/o affitto;
2. l'esigenza di favorire l'accesso dei giovani ai terreni da coltivare con conseguente creazione di nuova imprenditoria, rende necessario prevedere quale criterio di priorità l'età e la qualifica professionale dei richiedenti. incolti);
3. l'esigenza di assicurare che anche le concessioni dei beni afferenti al patrimonio agricolo forestale regionale, raggiungere gli obiettivi individuati dalla l.r. 26/2015, quali il mantenimento dei livelli occupazionali e di reddito delle aree rurali, la prevenzione dei dissesti idrogeologici, nonché la difesa delle zone e delle popolazioni montane dalle calamità naturali, è necessario prevedere una durata minima di disponibilità per l'affitto e richiedere ai proprietari una serie di informazioni utili per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta;
4. per assicurare l'identificazione informatica degli offerenti e dei richiedenti e monitorare l'effettiva conclusione dei contratti relativi ai beni di proprietà privata inseriti nella banca della terra occorre stabilire che i proprietari e gli affittuari effettuino una preliminare registrazione sul sistema informativo comunale

Approva il seguente regolamento

Art. 1

Struttura della banca della terra

1. La banca della terra è articolata in sei sezioni:

- a) beni di proprietà dell'ente Comune di Tollo (di seguito: Ente);
- b) beni agricoli e/o forestali di proprietà pubblica disponibili per operazione di affitto o concessione;
- c) beni agricoli e/o forestali di proprietà privata disponibili per operazione di affitto o concessione;
- d) terreni abbandonati o incolti ai sensi l.r. 26/2015.

2. La banca della terra è gestita dall'Ente per mezzo di un sistema informativo avvalendosi di modalità telematiche in conformità alle disposizioni, alle regole e agli standard di cui alla normativa nazionale e regionale in materia di amministrazione

Digitale.

Art. 2

Beni di proprietà dell'Ente

1. L'Ente inserisce nella banca della terra l'avviso pubblico per la concessione o l'affitto dei terreni nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 26/2015.

2. L'avviso specifica in particolare le modalità e i termini per la presentazione delle istanze, nonché i criteri per l'individuazione dell'assegnatario, tenendo conto dell'obiettivo del ricambio generazionale in agricoltura nel rispetto anche del seguente ordine di priorità:

a) imprenditori agricoli professionali, singoli o associati anche a titolo provvisorio purché in

possesso del requisito della capacità professionale e coltivatori diretti, che non hanno compiuto quaranta anni di età alla data della domanda di assegnazione; nel caso delle associazioni tutti gli imprenditori non devono aver compiuto quaranta anni di età alla data della domanda di assegnazione;

b) imprenditori agricoli professionali, singoli o associati, anche a titolo provvisorio purché in

possesso del requisito della capacità professionale che hanno compiuto quaranta anni di età;

c) imprenditori agricoli singoli o associati, che non hanno compiuto quaranta anni di età alla data della domanda di assegnazione; nel caso delle associazioni tutti gli imprenditori non devono aver compiuto quaranta anni di età alla data della domanda di assegnazione;

d) imprenditori agricoli singoli o associati, che hanno compiuto quaranta anni di età.

3. Nel caso in cui il richiedente è una società, il possesso delle priorità di cui al comma 2, lettere a) e c) è dimostrato nel modo seguente:

a) nelle società semplici: almeno la metà dei soci non ha ancora compiuto quaranta anni di età;

b) nelle società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci persone fisiche che non hanno ancora compiuto quaranta anni di età e almeno la metà dei soci amministratori non hanno ancora compiuto quaranta anni di età;

c) nelle società cooperative: almeno la metà dei soci persone fisiche e del consiglio di amministrazione non ha ancora compiuto quaranta anni di età;

d) nelle società di capitali: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci persone fisiche che non hanno ancora compiuto quaranta anni di età e almeno la metà del consiglio di amministrazione è composto da amministratori che non hanno ancora compiuto quaranta anni di età.

Art. 3

Beni agricoli e/o forestali di proprietà pubblica

1. Gli enti pubblici che intendono inserire i beni nella banca della terra trasmettono all'Ente l'avviso pubblico per la concessione o l'affitto indicando la data di pubblicazione sul proprio sito

istituzionale e la data di scadenza per la presentazione delle domande.

2. L'avviso di cui al comma 1 specifica in particolare le modalità e i termini per la presentazione delle istanze, nonché i criteri per l'individuazione dell'assegnatario, tenendo conto anche del seguente ordine di priorità:

a) imprenditori agricoli professionali, singoli o associati anche a titolo provvisorio purché in

possesso del requisito della capacità professionale e coltivatori diretti, che non hanno compiuto quaranta anni di età alla data della domanda di assegnazione; nel caso delle associazioni tutti gli imprenditori non devono aver compiuto quaranta anni di età alla data della domanda di assegnazione;

b) imprenditori agricoli professionali, singoli o associati, anche a titolo provvisorio purché in

possesso del requisito della capacità professionale e coltivatori diretti, che hanno compiuto quaranta anni di età;

c) imprenditori agricoli singoli o associati, che non hanno compiuto quaranta anni di età alla data della domanda di assegnazione; nel caso delle associazioni tutti gli imprenditori non devono aver compiuto quaranta anni di età alla data della domanda di assegnazione;

d) imprenditori agricoli singoli o associati, che hanno compiuto quaranta anni di età.

3. Nel caso in cui il richiedente è una società, il possesso delle priorità di cui al comma 2, lettere a) e c), è dimostrato nel modo seguente:

a) nelle società semplici: almeno la metà dei soci non ha ancora compiuto quaranta anni di età;

b) nelle società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci persone fisiche che non hanno ancora compiuto quaranta anni di età e almeno la metà dei soci amministratori non hanno ancora compiuto quaranta anni di età;

c) nelle società cooperative: almeno la metà dei soci persone fisiche e del consiglio di amministrazione non ha ancora compiuto quaranta anni di età;

d) nelle società di capitali: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci persone fisiche che non hanno ancora compiuto quaranta anni di età e almeno la metà del consiglio di amministrazione è composto da amministratori che non hanno ancora compiuto quaranta anni di età.

4. La trasmissione di cui al comma 1 deve pervenire all'Ente almeno dieci giorni prima della data prevista per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente proprietario.

5. Alla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente proprietario l'Ente provvede a pubblicare l'avviso sulla banca della terra.

6. Gli enti pubblici, tramite stipula di apposita convenzione, possono affidare all'Ente lo

svolgimento della procedura per l'individuazione dell'affittuario o concessionario.

Art. 5

Beni agricoli e /o forestali di proprietà privata

1. Sono inseriti nella banca della terra i beni di proprietà privata di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), che rispondono alle seguenti condizioni:

a) destinazione ad uso agricolo e/o forestale;

b) disponibilità per operazioni di affitto per un periodo non inferiore a nove anni.

2. Ai fini dell'inserimento nella banca della terra, il proprietario presenta istanza all'Ente indicando:

a) la descrizione dei beni;

b) i dati catastali identificativi dei beni;

c) il periodo di disponibilità;

d) il valore agricolo medio (VAM) determinato annualmente dalle commissioni esproprio

provinciali in base al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica);

e) canone di affitto minimo richiesto.

3. Ai fini della presentazione dell'istanza di cui al comma 2 è necessaria la preliminare registrazione sul sistema informativo di cui alla l.r. 26/2015, al fine di consentire l'identificazione informatica del soggetto.

4. L'istanza di cui al comma 2 è trasmessa all'Ente tramite posta elettronica certificata. La

modulistica per la presentazione dell'istanza è approvata con decreto del direttore ed è disponibile sul sito istituzionale dell'Ente.

5. L'Ente valuta la completezza e la regolarità della documentazione di cui al comma 2 e in caso di esito positivo la inserisce nella banca della terra e ne dà comunicazione al proprietario indicando la data di pubblicazione.

Art. 6

Presentazione della domanda di assegnazione dei beni agricoli e/o forestali di proprietà privata

1. Coloro che intendono presentare istanza per ottenere in disponibilità i beni di cui all'articolo 5, presentano all'Ente, tramite posta elettronica certificata, un'offerta economica corredata da un piano di coltivazione.

2. Ai fini della presentazione dell'istanza di cui al comma 1 è necessaria la preliminare

registrazione sul sistema informativo di cui alla l.r. 26/2015, al fine di consentire l'identificazione informatica del soggetto.

3. L'Ente trasmette al proprietario le domande pervenute.

4. Il proprietario individua l'assegnatario e ne dà immediata comunicazione all'Ente.

5. Il proprietario e l'assegnatario, individuato dal proprietario, stipulano il contratto di affitto

agrario ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici) e della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari).

Art. 7

Terreni abbandonati o incolti

1. Le procedure relative ai beni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) sono disciplinate ai sensi dell'articolo precedente relativo assegnazione dei beni agricoli e/o forestali di proprietà privata

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Dott. RADICA ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa SCAVONE LUCIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna:

- all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.
- che contestualmente viene comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a norma dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

Tollo, lì 15/05/2017

IL RESPONSABILE ALBO ON LINE

F.to CICCOTELLI MELBA

Il sottoscritto Segretario Comunale

A T T E S T A

- ☒ E' divenuta esecutiva il giorno 05/05/2017 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.
- ☐ E' divenuta esecutiva il giorno _____ perchè decorsi 10 giorni da quello successivo al completamento del periodo di pubblicazione fissato dall'art. 134, comma 1, del T.U.E.L. in quindici giorni.

Tollo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO, in tutte le sue componenti, firmato dal Presidente e dal Segretario Comunale

Tollo, lì